

Dott. RICCARDO DAGNINO  
NOTAIO  
Sede: Corso Sicilia, 43  
95039 TRECAGNI (CT)  
D.F.: Via Cava, 36/B - VIAGRANDE (CT)  
Cod. Fisc.: DGN RCR 65E17 C351D  
P. IVA 03239490877

Repertorio n. 6.978

Raccolta n. 4.888

VERBALE DI ASSEMBLEA

Registrato a CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA

In data 10 NOVEMBRE 2020.

al n. 32231

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di ottobre

30/10/2020

Alle ore sedici e minuti trenta.

In Trecastagni, nel mio studio in Corso Sicilia n. 43.

Innanzi a me Dott. Riccardo Dagnino, Notaio residente in  
Trecastagni, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili


Riuniti di Catania e Caltagirone, è presente il signor

- Grasso Francesco, nato a Catania il 24 settembre 1962, il  
quale dichiara di intervenire al presente atto quale

Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione  
denominata:

- "ACCOMPAGNARE LA GENITORIALITA' - IMPRESA SOCIALE - ONLUS",  
con sede in Catania, Via Antonio De Curtis n. 30, ove è  
domiciliato per la carica, iscritta al Registro Imprese con  
numero di iscrizione e codice fiscale 93208610878, R.E.A. n.  
CT-361102, in forza dei poteri allo stesso spettanti per  
Statuto.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità  
personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il  
verbale dell'assemblea della predetta Associazione che trovasi  
riunita oggi, in questo luogo ed a questa ora, anche a mezzo  
collegamento audio-video così come consentito dall'art.73,



comma 4, del D.L. n.18/2020 convertito in Legge n.27 del 24

aprile 2020, in prima convocazione, per deliberare sul  
seguito

#### ORDINE DEL GIORNO

- modifiche allo Statuto per adeguamento al D.Lgs. 3 luglio  
2017, n. 112 e s.m.i.;

- varie ed eventuali.

Il comparente, assunta la Presidenza dell'Assemblea su  
designazione unanime degli intervenuti constatata e dà atto:

- che è presente, in proprio ed in modalità audio-video  
conferenza a mezzo sistemi<sup>®</sup> che consentono di identificare con  
certezza i partecipanti, l'intera compagine associativa in  
persona di esso comparente Grasso Francesco, come sopra  
generalizzato, in proprio, di Patti Francesco Ettore Antonio,  
nato a Catania (CT) il 26 maggio 1962, in proprio e di  
Vernieri Cotugno Michela Edma, nata a Napoli il 22 ottobre  
1974, collegata in modalità audio-video conferenza;

- che è presente il Consiglio Direttivo in persona del  
comparente signor Grasso Francesco, Presidente e dei signori  
Patti Francesco Ettore Antonio, Consigliere-Segretario, come  
sopra generalizzato, in proprio e Vernieri Cotugno Michela  
Edma, come sopra generalizzata, Vice Presidente, collegata in  
modalità audio-video conferenza, Consiglio Direttivo come tale  
nominato con verbale assembleare in data 28 febbraio 2019,  
protocollato al Registro Imprese in data 27 ottobre 2020 al n.

85718;

- che tutti i partecipanti sono in grado di percepire perfettamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



- che gli intervenuti possono partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Dichiara, pertanto, l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno.

Il Presidente, con il consenso degli intervenuti che si dichiarano tutti sufficientemente informati su quanto a discutere, procede alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno.

A riguardo, fa presente agli associati che a seguito della riforma dei c.d. "Enti del Terzo Settore", introdotta dal D.Lgs n.117/2017, si rende necessario adeguare lo statuto dell'Associazione alla suddetta normativa, così come anche disposto dall'art. 101 del suddetto Decreto Legislativo.

Per ragioni di praticità si suggerisce di abbandonare il precedente testo di statuto e di adottare un nuovo testo che, composto da trentadue articoli e mantenendo sede, finalità e durata immutati, sia conforme alle inderogabili previsioni normative di settore (e, quindi, in specie, a quanto disposto dal detto D.lgs 117/2017), testo peraltro già conosciuto dagli associati in quanto ad essi precedentemente comunicato.



Il Presidente, in relazione alle proposte fatte, dà, infine, lettura del nuovo testo dello Statuto.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità, con voto palese, delibera:

- di adottare il nuovo testo di statuto dell'associazione adeguato ed in conformità alle previsioni del D.Lgs 117/2017, con sede, finalità e durata immutati e con la nuova denominazione sociale, a norma dell'art. 12 del detto D.Lgs 117/2017, di "ACCOMPAGNARE LA GENITORIALITA' - IMPRESA SOCIALE - ETS - ONLUS".

Il Presidente mi consegna, quindi, il nuovo testo dello Statuto Sociale, composto da trentadue articoli, già conosciuto dai soci, che, previa lettura da me Notaio datane in assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene espressamente autorizzato ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte quelle modifiche, soppressioni e/o aggiunte che venissero richieste da eventuali Enti ed Organi.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente, dato atto che il collegamento in audio-video conferenza non ha subito alcuna interruzione, dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e minuti cinquantacinque.


Spese del presente atto a carico dell'Associazione la quale invoca tutte le agevolazioni previste dalla legge per gli atti

degli Enti del Terzo Settore stabilite dall'art. 82 commi 3 e 5 e dall'art.101 del D.lgs 117/2017, trattandosi di modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alla normativa del Terzo Settore.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto in parte di pugno da me Notaio ed in parte scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me letto, in assemblea, al componente che lo approva e lo sottoscrive unitamente a me Notaio alle ore sedici e minuti cinquantasette.

Consta di due fogli scritti per intere quattro pagine e quanto sin qui della quinta.

F.TO FRANCESCO GRASSO-RICCARDO DAGNINO Notaio



È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ATTO DA  
ME NOTAIO RECAPITOLATO IN UN'UNICA COPIA PER USI  
DI LEGGE.

TRECASTAGNI, 24 NOVEMBRE 2020



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Accompagnare la Genitorialità - IMPRESA SOCIALE- ETS - ONLUS"

*Indice*

ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

Art. 2 (*Carattere dell'associazione*)

Art. 3 (*Durata dell'associazione*)

Art. 4 (*Scopi e attività dell'associazione*)

Art. 5 (*Requisiti dei soci*)

Art. 6 (*Ammissione e diritti dei soci*)

Art. 7 (*Categorie dei soci*)

Art. 8 (*Doveri dei soci*).

Art. 9 (*Sanzioni disciplinari*)

Art. 10 (*Perdita della qualifica di socio*)

Art. 11 (*Organi dell'Associazione*)

Art. 12 (*Partecipazione all'assemblea*)

Art. 13 (*Convocazione dell'assemblea*)

Art. 14 (*Costituzione e deliberazioni dell'assemblea*)

Art. 15 (*Forma di votazione dell'assemblea*)

Art. 16 (*Compiti dell'assemblea*).

Art. 17 (*Compiti del Consiglio Direttivo*)

Art. 18 (*Composizione del Consiglio Direttivo*)

Art. 19 (*Riunioni del Consiglio Direttivo*)

Art. 20 (*Compiti del Presidente*)

	Art. 21 ( <i>Collegio sindacale</i> )	
	Art. 22 ( <i>Controllo contabile</i> )	
	Art. 22 bis ( <i>Lavoro nell'impresa sociale</i> )	
	Art. 22 ter ( <i>Volontariato</i> )	
	Art. 23 ( <i>Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei</i>	
	<i>destinatari delle attività</i> )	
	Art. 24 ( <i>Patrimonio dell'associazione</i> )	
	Art. 25 ( <i>Entrate dell'associazione</i> ).	
	Art. 26 ( <i>Destinazione degli avanzi di gestione</i> )	
	Art. 27 ( <i>Durata del periodo di contribuzione</i> )	
	Art. 28 ( <i>Diritti dei soci al patrimonio sociale</i> )	
	Art. 29 ( <i>Bilanci e scritture contabili</i> )	
	Art. 29 bis. <i>Trasformazione, fusione, scissione, cessione</i>	
	<i>d'azienda e devoluzione del patrimonio</i>	
	Art. 30 ( <i>Scioglimento e liquidazione dell'associazione</i> )	
	Art. 31 ( <i>Clausola compromissoria</i> )	
	Art. 32 ( <i>Rinvio</i> )	
	<b>ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE</b>	
	È costituita una associazione non lucrativa di utilità sociale	
	ONLUS ai sensi del D.Lgs. 460/97 munita della qualifica di	
	impresa sociale ai sensi del D.L. 155 del 2006 denominata	
	"Accompagnare la Genitorialità - IMPRESA SOCIALE - ETS -	
	ONLUS" con sede in Catania, Via Antonio de Curtis n. 30.	



	L'impresa sociale "Accompagnare la Genitorialità, IMPRESA	
	SOCIALE - ETS - ONLUS" esercita in via stabile e principale	
	attività d'impresa di interesse generale senza scopo di lucro	
	per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale in conformità all'articolo 2, comma 2, lettera	
	c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 - Revisione della	
	disciplina in materia di impresa sociale, e al D.Lgs. 3 luglio	
	2017, n. 112 e s. m. i.	
	Ai sensi dell'art 6, comma 1 del suddetto Decreto utilizzerà	
	negli atti e nella corrispondenza l'indicazione di "impresa	
	sociale".	
	L'Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al	
	pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà	
	adottare, nella propria denominazione della locuzione "Ente	
	del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".	
	L'Associazione svolge la propria attività in tutto il	
	territorio nazionale e l'Organo di Amministrazione ha la	
	facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire	
	l'ubicazione della sede legale.	
	<b>Art. 2 (Carattere dell'associazione)</b>	
	L'associazione:	
	- non ha scopo di lucro ed esercita in via stabile e	
	principale attività d'interesse generale per il perseguimento	
	di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ;	
	- è apartitica e apolitica;	

	- ha una struttura democratica;	
	- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo	
	4 e quelle ad esse direttamente connesse;	
	- durante la sua esistenza non distribuisce, anche in modo	
	indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o	
	capitale a fondatori, soci o associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi	
	sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, a meno che	
	la destinazione o la distribuzione non siano imposte per	
	legge;	
	- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la	
	realizzazione delle attività istituzionali e statutarie e di	
	quelle ad esse direttamente connesse o ad incremento del	
	patrimonio della società e, in ogni caso, in conformità a	
	quanto previsto dall'art. 3 D.Lgs 112/2017.	
	L'associazione, per il perseguimento dei suoi fini	
	istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività	
	prestate in forma volontaria, libera e gratuita degli	
	associati, ma potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi	
	di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri	
	associati.	
	Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le	
	condizioni previste dal decreto legislativo del 3 luglio 2017,	
	n. 112 e s. m. i	

**Art. 3 (Durata dell'associazione)**

La durata dell'associazione è illimitata.

**Art. 4 (Scopi e attività dell'associazione)**

L'Associazione ha come precipuo fine lo svolgimento di attività sociale a favore di associati e terzi entrambi in condizione di svantaggio o di necessità, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha come finalità principali quelle di:

- promuovere e realizzare attività di studio, progettazione e ricerca psicosociale per l'assistenza alle famiglie nel campo dei servizi per la disabilità e per lo svantaggio sociale di qualsiasi tipo;

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso attività di sostegno in favore delle famiglie, dei genitori e dei minori, quali:

l'accompagnamento delle famiglie di minori con disabilità;

l'appoggio scolastico ed educativo ai ragazzi con disabilità, le attività varie di assistenza per il tramite di personale qualificato;

la creazione e gestione di servizi di custodia per la prima infanzia e per l'assistenza alla prima infanzia;

l'accompagnamento ed educazione di recupero;

il supporto e sostegno operativo alle famiglie attraverso lo

	strumento dell'assistenza domiciliare ed extrascolastica.	
	- favorire l'inclusione sociale delle persone in stato di	
	svantaggio di qualsiasi genere e tipo quali sono le persone	
	con disabilità, le persone in stato di svantaggio, i	
	lavoratori svantaggiati, donne senza impiego e con figli a	
	carico, etc., tramite:	
	la formazione professionale, la formazione lavoro, il lavoro	
	protetto e il volontariato;	
	la messa in atto di progetti di utilità sociale, nonché di	
	attività espressive ed artistiche al fine di promuovere la	
	dignità della persona umana;	
	la realizzazione di servizi socio assistenziali ed educativi	
	alla prima infanzia (fascia 0-36 mesi) e ai minori con	
	disabilità; ai sensi dell'art. 16 della lg 328/2000 (Legge	
	quadro per la realizzazione del sistema integrato di	
	interventi e servizi sociali) e della Legge della Regione	
	Sicilia 31 luglio 2003, n. 10 (Norme per la tutela e la	
	valorizzazione della famiglia).	
	- fornire servizi innovativi ad alto valore tecnologico in	
	campo di servizi di assistenza alla famiglia, di sostegno ai	
	minori e di accompagnamento della disabilità;	
	- affrontare e contrastare la povertà educativa in ogni sua	
	forma e manifestazione mediante azioni aggregative (creazione	
	di microreti territoriali) e di supporto indirizzate ai	
	minori; ai genitori e alle famiglie; ai gruppi sociali;	

	anche in condizione di disagio/ marginalita'/devianza o a	
	rischio di esclusione sociale.	
	L'Associazione si occuperà della promozione di progetti comuni	
	con enti, aziende ed istituzioni nazionali ed estere.	
	Scopi specifici dell'Associazione sono quindi:	
	1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	
	modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui	
	alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive	
	modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e	
	s.m.i.;	
	2) l'assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del	
	Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio	
	2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di	
	prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta	
	Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e s.m.i.; escluse soltanto	
	quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello	
	sanitario, nonché assicurate in sede di amministrazione della	
	Giustizia ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 31 marzo 1998,	
	n.122;	
	3) l'educazione, l'istruzione e la formazione, ai sensi della	
	legge 28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i., recante delega al Governo	
	per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei	
	livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione	
	e formazione professionale, anche a favore di persone in	

	condizione di svantaggio, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa;	
	4) la promozione della cultura e dell'arte a favore di persone	
	in condizione di svantaggio;	
	5) la formazione universitaria e post-universitaria in ambito	
	di disabilità; assistenza all'infanzia e alle famiglie;	
	progettazione per l'inclusione sociale;	
	6) la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e	
	l'erogazione di servizi culturali come pubblicazioni,	
	convegni, conferenze, dibattiti, corsi e seminari sui temi che	
	costituiscono l'oggetto sociale dell'Associazione;	
	7) l'organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di	
	interesse generale di cui all'art. 2 del D.L. 3 luglio 2017,	
	n. 112 e s.m.i.;	
	7 bis) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale e culturale;	
	8) i servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti	
	del Terzo settore resi da enti composti in misura non	
	inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri	
	enti del Terzo settore;	
	9) la formazione extra-scolastica, finalizzata alla	
	prevenzione della dispersione scolastica e al successo	

	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al	
	contrasto della povertà educativa;	
	10) i servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	al comma 4 del D.L. 3 luglio 2017, n.112 e s.m.i., ovvero:	
	a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2,	
	numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della	
	Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;	
	b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi	
	dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile	
	2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone	
	beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto	
	legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive	
	modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel	
	registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24	
	dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di	
	povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione	
	in autonomia;	
	11) la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11	
	agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.	
	L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a	
	quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative	
	delle stesse nei limiti consentiti dall'art. 2 D.Lgs. 3	
	luglio 2017, n. 112 e s.m.i.	
	Tali attività, nonché tutte le attività accessorie, potranno	

	essere svolte anche in collaborazione con altri Enti non	
	profit (ONG, Organizzazioni Non Governative, OdV,	
	Organizzazioni di Volontariato ONLUS, Organizzazioni Non	
	Lucrative di Utilità Sociale, etc.) che si riconoscano negli	
	scopi dell'associazione "Accompagnare la genitorialità,	
	IMPRESA SOCIALE - ETS - ONLUS", oppure associarsi con altre	
	istituzioni o in convenzione con enti pubblici e privati e	
	Aziende.	
	Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali,	
	l'associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o	
	prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che	
	immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni	
	e/o terzi in genere.	
	<b>Art. 5 (Requisiti dei soci)</b>	
	Possono essere soci dell'associazione tutti i cittadini	
	italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e	
	comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso,	
	razza, idee e religione a condizione che condividano le	
	finalità e i principi statutari dell'associazione e previa	
	presentazione di apposita domanda secondo modalità e termini	
	precisati nello Statuto.	
	L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente	
	aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre	
	disponibile per la consultazione da parte dei soci.	
	<b>Art. 6 (Ammissione e diritti dei soci)</b>	



	L'ammissione dei soci è libera.	
	L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è	
	deliberata dal consiglio direttivo.	
	La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare	
	il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le	
	disposizioni del consiglio direttivo e dell'assemblea.	
	La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano	
	raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore	
	o da chi ne fa le veci.	
	Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri	
	non discriminatori, coerenti con l'attività economica svolta	
	dall'associazione.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci .	
	Il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio	
	direttivo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è	

accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può

essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in

ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore

di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e

straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato

all'elezione degli organi sociali.

#### **Art. 7 (Categorie dei soci)**

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- onorari;

- benemeriti;

- ordinari.

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari

benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno

ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono

nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del

Consiglio.

b) Sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza,

hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono

nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.

c) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione

e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei

termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non

implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare i soci ordinari, benemeriti, onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

#### **Art. 8 (Doveri dei soci)**

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

#### **Art. 9 (Sanzioni disciplinari)**

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) esclusione.

	Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia	
	disciplinare è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. In tale	
	eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è	
	sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea.	
	Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 60	
	giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.	
	L'assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	<b>Art. 10 (Perdita della qualifica di socio)</b>	
	La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:	
	a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese	
	prima dello scadere dell'anno;	
	b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti	
	in base ai quali è avvenuta l'ammissione;	
	c) per delibera di espulsione;	
	d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;	
	e) per morte.	
	<b>Art. 11 (Organi dell'Associazione)</b>	
	Organi dell'associazione sono:	
	- l'assemblea generale dei soci;	
	- il consiglio direttivo;	
	- il collegio dei revisori dei conti.	
	Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed	
	attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute per conto e nell'interesse	

dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

**Art. 12 (Partecipazione all'assemblea)**

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del consiglio direttivo;

b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

**Art. 13 (Convocazione dell'assemblea)**

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o per e-mail inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione nonché per affissione nella sede sociale.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o dell'assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

**Art. 14 (Costituzione e deliberazioni dell'assemblea)**

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto

	esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di	
	una delega.	
	E' ammessa la partecipazione in teleconferenza dei soci.	
	L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o,	
	in caso di sua assenza, dal vice presidente, dal presidente	
	del collegio dei probiviri e, qualora fosse necessario, da	
	persona designata dall'assemblea.	
	I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal	
	segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola	
	assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra	
	i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito	
	libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei	
	locali della sede sociale.	
	Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga	
	opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale	
	dell'assemblea, fungendo questi da segretario.	
	L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda	
	convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei	
	voti espressi.	
	In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata	
	subito a votare una seconda volta.	
	L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in	
	seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi	
	dei voti espressi.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario	

il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

**Art. 15 (Forma di votazione dell'assemblea)**

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

**Art. 16 (Compiti dell'assemblea)**

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;

b) eleggere i membri del consiglio direttivo, i membri del collegio dei probiviri, i revisori dei conti;



	c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di	
	ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i	
	ritardati versamenti;	
	d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal	
	consiglio direttivo;	
	e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere	
	ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;	
	in sede straordinaria	
	f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento	
	dell'associazione;	
	g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;	
	h) deliberare su ogni altro argomento di carattere	
	straordinario e di interesse generale posto all'ordine del	
	giorno.	
	È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta,	
	sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al	
	Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data	
	dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre	
	all'ordine del giorno dell'assemblea.	
	<b>Art. 17 (Compiti del Consiglio Direttivo)</b>	
	Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei	
	soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:	
	- convocare l'assemblea;	
	- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre	
	all'assemblea;	

	- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;	
	- dare esecuzione alle delibere assembleari;	
	- cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in	
	aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o	
	decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli	
	eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;	
	- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli	
	obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;	
	- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati	
	dal Presidente;	
	- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività	
	dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e	
	secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le	
	iniziative del caso;	
	- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre	
	all'assemblea;	
	- redigere il bilancio sociale di cui all'art. 10, comma 2 del	
	d.lgs. n. 155/2006 da sottoporre all'assemblea;	
	- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e	
	finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;	
	- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame	
	dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio	
	Direttivo;	
	- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione	
	degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei	

	requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli	
	opportuni provvedimenti in caso contrario;	
	- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti	
	suddetti;	
	- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di	
	nuovi soci;	
	- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione	
	ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano	
	l'attività dell'associazione stessa, designandone i	
	rappresentanti da scegliere tra i soci;	
	- redigere l'eventuale regolamento interno;	
	- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e	
	l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;	
	- irrogare le sanzioni disciplinari.	
	<b>Art. 18 (Composizione del Consiglio Direttivo)</b>	
	L'Amministrazione dell'associazione è affidata ad un Consiglio	
	direttivo composto di un numero di membri variabile da tre a	
	cinque secondo la determinazione che verrà fatta	
	dall'Assemblea.	
	Il Consiglio direttivo dura in carica per un periodo di tre	
	esercizi e precisamente fino alla data di approvazione del	
	bilancio del terzo esercizio.	
	L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al	
	possesso dei seguenti requisiti di onorabilità,	
	professionalità ed indipendenza.	

	Non possono essere nominati componenti del consiglio direttivo	
	e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano	
	nelle condizioni di cui all'art. 8, comma 2 del d.lgs. n.	
	155/2006.	
	Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.	
	Il consiglio direttivo elegge nel suo seno: il Presidente, il	
	Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere economo.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dal collegio sindacale (se nominato),	
	purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri	
	nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo).	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	successiva assemblea.	
	Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati	
	dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in	
	carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli	
	amministratori mancanti.	
	I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica	
	all'atto della loro nomina.	
	Qualora vengano a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per	
	la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata	
	d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.	
	<b>Art. 19 (Riunioni del Consiglio Direttivo)</b>	

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene necessario o su richiesta degli altri componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto ovvero tramite e-mail, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

E' ammessa la partecipazione in teleconferenza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

	I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza	
	sulle discussioni e decisioni consiliari.	
	Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di	
	rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e	
	conveniente dare pubblicità all'esterno.	
	I membri del Collegio sindacale sono invitati alle riunioni	
	del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.	
	Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà	
	invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone	
	particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.	
	All'interno dell'Associazione viene costituito un Comitato	
	tecnico scientifico con scopi di tipo esclusivamente	
	consultivo rispetto alle azioni promosse. Oltre ai soci	
	dell'Associazione potranno far parte di tale comitato anche	
	esperti e consulenti di chiara fama.	
	Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a	
	terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di	
	atti in nome e per conto dell'Associazione.	
	<b>Art. 20 (Compiti del Presidente)</b>	
	Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo,	
	rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in	
	giudizio, l'associazione stessa.	
	Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e	
	del buon andamento degli affari sociali.	
	Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano	

l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

#### **Art. 21 (Collegio sindacale)**

Qualora vengano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile ridotti della metà, l'assemblea dei soci procede alla nomina di un collegio sindacale formato da tre membri effettivi e due supplenti.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

I sindaci effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio.

I sindaci restano in carica tre anni e sono sempre

rieleggibili.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto

e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa

sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui

agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.

112 e s.m.i., ed attestano che il bilancio sociale sia stato

redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9,

comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del

monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di

ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli

amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di

imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su

determinati affari.

#### **Art. 22 (Controllo contabile)**

Qualora l'associazione superi il limite di cui all'art. 20

bis, comma 5, del d.P.R. 600/73 ovvero per due esercizi

consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma

dell'articolo 2435 bis del codice civile, il controllo

contabile è esercitato da uno o più revisori contabili

iscritti nel registro istituito presso il Ministero della



giustizia o dai sindaci, nominati dall'assemblea dei soci.

In alternativa, il controllo contabile può essere affidato al collegio sindacale, qualora i suoi membri risultino iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

#### **Art. 22 bis. Lavoro nell'impresa sociale**

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non potrà essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

#### **Art. 22 ter. Volontariato**

L'Impresa Sociale potrà avvalersi della prestazione di attività di volontariato, fermo restando il fatto che il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale terrà un apposito registro, non sarà superiore a quello dei lavoratori. L'impresa sociale assicurerà i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

	Le prestazioni di attività di volontariato possono essere	
	utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto	
	ai parametri di impiego di operatori professionali previsti	
	dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla	
	determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli	
	oneri connessi all'applicazione del comma 2 del D.L. 20 luglio	
	2018, n. 95.	
	<b>Art. 23 (Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei</b>	
	<b>destinatari delle attività)</b>	
	Il consiglio direttivo informa costantemente i lavoratori ed i	
	destinatari delle attività della società delle delibere degli	
	organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di	
	lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o	
	scambiati.	
	Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione	
	agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire,	
	tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il	
	quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare	
	lavoratori e destinatari delle attività.	
	Le modalità di coinvolgimento saranno individuate dall'impresa	
	sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti	
	collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15	
	giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata,	
	delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni	
	dell'impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con	

	decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,	
	sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme	
	e modalità di coinvolgimento si farà inoltre menzione nel	
	bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 3	
	luglio 2017, n. 112 e s.m.i.	
	I casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e	
	degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea	
	degli associati o dei soci sarà disciplinato da apposito	
	regolamento interno.	
	<b>Art. 24 (Patrimonio dell'associazione)</b>	
	Il patrimonio dell'associazione è costituito:	
	- da un capitale iniziale di euro 20.010,00 (ventimiladieci e	
	zero centesimi) versato dai soci fondatori	
	- dai conferimenti patrimoniali dei soci fondatori;	
	- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo	
	favore;	
	- da contributi dello Stato, delle Regioni e degli Enti	
	Locali, di enti o di istituzioni pubblici anche finalizzati	
	al sostegno di specifici documentati programmi realizzati	
	nell'ambito dei fini statutari;	
	- da contributi dell'Unione Europea e di organismi	
	internazionali;	
	- da entrate derivanti da prestazione di servizi	
	convenzionati;	
	- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate	

al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a

premi;

- dagli avanzi di gestione;

- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo e comunque

compatibili con le finalità statutarie dell'associazione.

**Art. 25 (Entrate dell'associazione)**

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto

dell'ammissione all'associazione nella misura fissata

dall'assemblea ordinaria;

- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente

dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

- da eventuali contributi straordinari, deliberati

dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che

richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio

ordinario;

- da versamenti volontari degli associati che non sono

rimborsabili in alcun caso e da eventuali loro ulteriori

contributi;

- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti

locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;

- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche

effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o

campagne di sensibilizzazione;

- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita

dalla legge;

- da donazioni e lasciti;

- da contributi di imprese e privati;

- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;

- da rimborsi derivanti da convenzioni.

**Art. 26 (Destinazione degli avanzi di gestione)**

L'associazione:

- ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione

per la realizzazione delle attività istituzionali e statutarie

e di quelle ad esse direttamente connesse o ad incremento del

patrimonio della società e, in ogni caso, in conformità a

quanto previsto dall'art. 3 D.Lgs 112/2017;

- è tenuta anche al rispetto dei vincoli di cui al comma 2

dell'art. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017, n112 e s.m.i.;

- può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento

degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte

eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti a

erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore

diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori,

associati, soci dell'impresa sociale o società da questa

controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti

di utilità sociale.

**Art. 27 (Durata del periodo di contribuzione)**

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in

corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

**Art. 28 (Diritti dei soci al patrimonio sociale)**

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

**Art. 29 (Bilanci e scritture contabili)**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

L'impresa sociale terrà il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

L'impresa sociale dovrà, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni

	dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione	
	dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	<b>Art. 29 bis. Trasformazione, fusione, scissione, cessione</b>	
	<b>d'azienda e devoluzione del patrimonio</b>	
	1. In caso di trasformazione, fusione e scissione	
	dell'Associazione sarà preservata l'assenza di scopo di lucro,	
	i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento	
	delle attività e delle finalità da parte dei soggetti	
	risultanti dagli atti posti in essere. La cessione d'azienda o	
	di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività	
	d'impresa di interesse generale sarà realizzata, previa	
	relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel	
	cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il	
	valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da	
	preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da	
	parte del cessionario.	
	2. Gli atti di cui al comma 1 saranno posti in essere in	
	conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato	
	dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il	
	Consiglio nazionale del Terzo settore.	
	3. Il Consiglio direttivo dell'impresa sociale notificherà,	
	con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e	
	delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli	
	atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria	
	alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2,	



ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

**Art. 30 (Scioglimento e liquidazione dell'associazione)**

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, l'assemblea dei soci procede alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

I liquidatori notificano a tal fine, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

**Art. 31 (Clausola compromissoria)**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare

oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

**Art. 32 (Rinvio)**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.TO FRANCESCO GRASSO-RICCARDO DAGNINO Notaio